

REG.DEL. N. **1**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO: SETTORE SANTA MARGHERITA. LAVORI DI INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NEOFORMATATA P.ED. 7074 EX P.ED. 298 IN C.C. TRENTO - 4° STRALCIO: MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE 14/2019**

Il giorno 21 gennaio 2021 ad ore 14.30 in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito in videoconferenza

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Sotto la presidenza della

	PRESIDENTE	MARIA LAURA	FRIGOTTO
Presenti:	COMPONENTI	VERONICA SIMONA LIVIO ALBERTO GIACOMO STEFANO FRANCESCA	CIPRIANI DE FALCO DEGASPERI FALLUCCA GALLO OSELE SARTORI
	REVISORI DEI CONTI	DIEGO	TAMBURINI
Assenti	COMPONENTE	MASSIMO	GARBARI
Segretario verbalizzante:	IL DIRETTORE	PAOLO	FONTANA

La Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

CIG: vedi premesse

CUP: **H63B08000190003**

Il Relatore comunica che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” e istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce alla stessa competenza per i servizi resi agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trento, tra cui il servizio di ristorazione e il servizio abitativo.

Con nota prot. Opera n. 770 di data 7/2/2019 è pervenuto senza osservazioni il parere dell'organo monocratico provinciale competente (Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - APOP) di cui all'art. 55 comma 4 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e nella seduta del 18 giugno 2019 il Comitato Tecnico Amministrativo (CTA) della PAT ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul Capitolato speciale d'appalto e sul documento “Criteri per l’assegnazione dei punteggi” ex art. 55 comma 2 lett. c.) della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (parere poi sostituito dal parere n. 3/2020 nella seduta 30/1/2020) relativamente alla variante al progetto esecutivo per i lavori di intervento di demolizione e ricostruzione della neoformata P.ED. 7074 EX P.ED. 298 in C.C. Trento - 4° Stralcio esecutivo.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 di data 28/2/2019 veniva approvata in linea tecnica detta variante.

Con il provvedimento n. 14 di data 20/6/2019 del medesimo organo veniva quindi approvato il progetto in linea amministrativa e si delegavano all’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) le funzioni di stazione appaltante relativamente alla procedura aperta di assegnazione dell’appalto misto di lavori e forniture.

Il provvedimento da ultimo citato autorizzava gli uffici ad apportare lievi variazioni agli atti che non modificassero in modo sostanziale i documenti approvati.

In forza di ciò, alla luce della determinazione del Direttore n. 251 di data 23/12/2019, con nota prot. Opera n 13704 di data 24/12/2019 veniva inviata ad APAC la richiesta di avvio procedura di gara.

Con successiva determinazione del Direttore n. 33 di data 27/2/2020 sono state apportate delle modifiche ai documenti per le ragioni riportate in tale provvedimento.

Con le note prot. 1798/2020 e 2041/2020 di marzo 2020 (quest’ultima dettata dalla necessità di ottemperare alle prescrizioni sanitarie emanate con ordinanze governative e provinciali, in particolare al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 4/3/2020 e ordinanze Presidente PAT di data 22/2/2020 e seguenti relativamente alla disciplina del sopralluogo), Opera consegnava definitivamente ad APAC la documentazione per l’esperienza della gara.

L’emergenza epidemiologica da Covid 19 ha comportato l’emanazione di una normativa ad hoc (l.p. 2/20 e relativo Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg) che ha individuato la tipologia di affidamento e i criteri di aggiudicazione da utilizzare nel

periodo emergenziale sia al fine di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche sia la fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto.

L'art. 3 comma 3 della legge provinciale 2/2020 imponeva, per l'appalto in oggetto, l'adozione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con ricorso agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica previsti dall'art. 2 comma 3 della medesima legge.

Non essendoci margini di discrezionalità in capo all'Amministrazione, con determinazione del Direttore n. 209 di data 26/11/2020 si adeguava la documentazione di gara già in possesso di APAC (e allegata alle determinazioni del Direttore n. 251/2019 e 33/2020) per allinearla alla normativa nel frattempo intervenuta, come segue:

- non procedendo più ad esperire una procedura aperta bensì una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 33 della l.p. 26/93, avvalendosi di APAC, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della l.p. 2/20 con invito di un numero di imprese compreso tra 10 e 20 imprese (ex art. 3 comma 2 della l.p. 2/20);
- non prevedendo più sedute di gara pubbliche in quanto procedura di gara svolta con sistemi elettronici ex art. 7 comma 5 della l.p. 2/20;
- confermando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ma con sostituzione degli elementi di valutazione con quelli previsti dall'art. 2 comma 3 della l.p. 2/20 e con applicazione dei commi 5, 6 e 6 bis del succitato art. 2;
- esprimendo l'offerta economica mediante ribasso sull'importo posto a base d'appalto risultante dall'elenco prezzi predisposto dall'Amministrazione ex art.1 comma 4 del D.P.P. 27 aprile 2020 n. 4-17/Leg (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza Covid-19);
- applicando la disciplina della riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica riportata nell'art. 4 comma 6 del regolamento della l.p. 2/20;
- valutando la componente prezzo con ricorso a formule matematiche, come da combinato disposto degli art. 3 comma 3 e 2 comma 6 bis della l.p. 2/20 e dell'art. 17 comma 2 della l.p. 2/16;
- procedendo alla valutazione delle offerte anomale secondo quanto previsto dall'art.5 del regolamento alla l.p. 2/20;
- poiché l'art. 7 comma 2 quater della l.p. 2/20 prevede la visita dei luoghi esclusivamente se indispensabile, confermando la non obbligatorietà del sopralluogo con messa a disposizione dei concorrenti di un video sullo stato dei luoghi già elaborato dall'Amministrazione e in possesso di APAC.

Dette modifiche al documento "Criteri per l'assegnazione dei punteggi" non richiedeva il rilascio del parere del Comitato Tecnico Amministrativo della PAT ex art 7 comma 2 della l.p. 2/20.

Tale revisione ha comportato l'eliminazione dei richiami al precedente documento "Criteri per l'assegnazione dei punteggi" nel Capitolato speciale d'appalto e nel Capitolato speciale d'appalto – norme tecniche nonché l'elaborazione di un nuovo modello di offerta tecnica da rendere disponibile in sede di gara.

Per la partecipazione alla gara non veniva richiesta alcuna garanzia ex art. 3 comma 5 quater della l.p. 2/20.

Rimanevano invariati i requisiti di capacità tecniche e professionali già individuati nel precedente documento “Modulo di richiesta avvio procedura” contenente le informazioni generali per l'appalto e requisiti di partecipazione, allegato alla determinazione del Direttore n. 251/2019.

In applicazione di quanto previsto nella deliberazione della Giunta provinciale 29 maggio 2020 n. 726, trattandosi di progetto già approvato alla data del 6 maggio 2020 per il quale non è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, non si procedeva alla integrazione della documentazione di gara quantificando i costi a carico dell'Appaltatore derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 (riconosciuti quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ex art. 7 ter della l.p. 2/20. Tale previsione sarebbe stata introdotta nella lettera di invito e al momento della stipula del contratto mediante apposita clausola il cui testo è già contemplato nella deliberazione provinciale succitata.

Con l'occasione si rettificavano i seguenti errori non sostanziali:

- in elaborato ER.130.4.05 incidenza della manodopera LAVORI e FORNITURE: errori materiali nella quantificazione dei costi della manodopera (rettifica che non incide sul valore complessivo dell'appalto né sulla individuazione delle categorie di lavorazioni coinvolte) mediante modifica dei relativi importi all'interno dell'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto (l'errore è dettato dalle successive modifiche apportate al Prezziario PAT che hanno modificato, relativamente ad alcune voci, la composizione del prezzo con riferimento all'incidenza della manodopera e/o delle forniture o noli);
- in elaborato ER.130.4.01 analisi dei prezzi LAVORI e FORNITURE: errori materiali che non modificano il valore delle singole lavorazioni;
- in elaborato ER.130.4.03 Computo metrico LAVORI e FORNITURE; è stata inserita l'individuazione delle Sub Categorie per ogni singola voce finalizzata alla semplificazione dell'elaborazione dell'offerta da parte dei concorrenti;

mediante sostituzione del CD consegnato ad APAC e contenente gli elaborati progettuali.

Si procedeva infine a rettificare il “Modulo di richiesta avvio procedura” riportando le modifiche sopra illustrate.

Infine, con determinazione del Direttore n. 209 di data 26/11/2020 si individuavano le imprese da invitare alla procedura negoziata.

In data 1° dicembre sono entrate in vigore delle modifiche alla l.p. 2/20 (attuate con la l.p. 30/11/2020 n. 13) che incidono sulla gara in esame, in particolare rendendo facoltativi sia il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al prezzo più basso sia gli elementi di valutazione, oltre che incrementando il numero minimo di operatori da invitare (15).

Considerato che le modifiche alla l.p. 2/20 trovano applicazione per le procedure la cui lettera di invito (non la determina a contrarre) è inviata dopo la data di entrata in vigore della legge, e che APAC ad oggi non ha ancora terminato l'elaborazione della lettera di invito, APAC ha chiesto un'ulteriore verifica di coerenza della documentazione con la normativa sopravvenuta.

Considerato che Opera aveva già individuato un numero di operatori da invitare che rispettava il minimo previsto dalle recenti modifiche normative;

considerata la necessità di avviare quanto prima la gara per evitare di incorrere nell'aggiornamento dell'elenco prezzi PAT con conseguente revisione degli atti di gara (in deliberazione di Giunta provinciale 2233 di data 22/12/2020, con cui è stato approvato l'elenco prezzi PAT 2021, si legge: " Ai sensi dell'art. 13, comma 3 bis della l.p. 26/1993, l'elenco prezzi vigente può essere ancora utilizzato nei sei mesi successivi alla pubblicazione dell'elenco prezzi che si approva con questo atto, con riferimento ai progetti posti in gara la cui approvazione a livello almeno di definitivo sia intervenuta prima della predetta pubblicazione") ed evitare possibili ulteriori modifiche normative le ultime introdotte con l.p. 30/11/2020 n. 13 sulla legge provinciale 2/20 e DPP 11/12/2020 n. 16-29/leg sul regolamento di attuazione della l.p. 26/93);

si è ritenuto opportuno, ai fini di accelerazione, procedere con la gara come prospettata nella recente determinazione del Direttore 209 di data 26/11/2020.

Considerato però che gli elementi di valutazione ivi previsti sono ora facoltativi come anche il criterio di aggiudicazione (non essendoci più l'obbligo di aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), si è ritenuto opportuno informare il CDA.

Di quanto sopra veniva reso edotto il CDA nella seduta del 10/12/2020 (come si evince dalla lettura del verbale di tale seduta).

La documentazione veniva quindi inviata ad APAC in data 17/12/2020 (prot. n. 14362).

In data successiva è pervenuta la notizia di una proposta di emendamento alla legge di Bilancio con cui veniva chiesto di espungere dalla l.p. 2/2020 i criteri di cui all'art. 3 della stessa, ossia quelli adottati da Opera Universitaria.

Successivamente, con informativa dell'Unità di missione strategica affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza della Provincia Autonoma di Trento prot. Opera n. 15949 di data 28/12/2020, nel comunicare le modifiche apportate alla l.p. 2/20 dalla l.p. 13 di data 30/11/2020 (resesi necessarie per superare alcune criticità derivanti dall'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle leggi n. 2 e n. 3 del 2020, in vigore dall'1/12/2020), la Provincia così si esprimeva:

*La necessità di estendere la possibilità di optare per il criterio del prezzo più basso anche per l'aggiudicazione degli appalti di lavori di importo superiore ai 2 milioni di euro si è resa opportuna per le seguenti ragioni. Le prime esperienze operative delle disposizioni in origine adottate con la legge provinciale n. 2 del 2020 hanno evidenziato alcune criticità con riferimento all'applicazione degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 2, comma 3, con particolare riferimento al rischio di livellare il punteggio tecnico e così aggiudicare al massimo ribasso. A questo deve aggiungersi che progettare, gestire e aggiudicare una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è molto più oneroso rispetto al ricorso al criterio del prezzo più basso, in termini sia di tempo che di professionalità coinvolte. Il ricorso al criterio del prezzo più basso determina un beneficio non soltanto in termini di velocizzazione della procedura di gara, ma anche in fase di esecuzione del contratto, soprattutto in termini di gestione dell'appalto e controllo degli impegni assunti in gara ai fini dell'attribuzione del*

*punteggio tecnico. Si ricorda, altresì, il contenzioso pendente alla Corte Costituzionale con riguardo agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa definiti dall'articolo 2, comma 3 che rende incerto l'esito delle procedure nel frattempo bandite con i suddetti criteri. Al fine di garantire l'attendibilità e sostenibilità dei prezzi proposti in relazione allo specifico appalto, la facoltà di ricorrere al criterio del prezzo più basso fino alla soglia europea è stata accompagnata da una modifica del Regolamento attuativo della legge sui lavori pubblici (l.p. 26/1993), (...), recante una disciplina specifica per la valutazione delle offerte anomale e della congruità del costo della manodopera attraverso la produzione in sede di gara delle analisi prezzi per elementi aggregati relativamente a ciascuna voce del computo metrico di progetto".*

Considerato che la l.p. 2/20, nella versione novellata con la l.p. 13/2020, all'art 3 comma 3 ora prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

che tale comma, come anche il comma 2 del medesimo articolo (che individua il numero minimo di operatori da invitare), è conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale (art. 1 della legge 11 settembre 2020, n.120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali») e che pertanto **non si pone il problema di eventuali ricorsi di costituzionalità;**

con il presente provvedimento si modifica la deliberazione n. 14/2019 nella parte in cui approva i criteri di aggiudicazione in quanto si propone di adottare, in sostituzione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari (con conseguente eliminazione del documento: "Criteri per l'assegnazione dei punteggi") e il sistema di aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in sostituzione della procedura aperta.

Con il presente provvedimento si autorizza altresì il Direttore ad approvare l'ulteriore documentazione di gara, in sostituzione di quella approvata da ultimo con il provvedimento 209/2020, in particolare:

- il documento contenente le caratteristiche principali dell'opera, da inviare ad APAC;
- una nuova versione del Capitolato speciale d'appalto per allinearlo al nuovo criterio di aggiudicazione;
- il modello MES - analisi dei prezzi e lista delle lavorazioni e forniture;
- l'elenco delle imprese da invitare alla procedura concorrenziale. A tale proposito si segnala che l'informativa dell'Unità di missione strategica affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza della Provincia Autonoma di Trento prot. Opera n. 15949 di data 28/12/2020, nell'effettuare la lettura in combinato disposto della nuova versione della l.p. 2/20 e dell'art 54 DPP 11/5/2012 n. 9-84/Leg ha determinato l'obbligo di invitare nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando un **numero di imprese pari a 20.**

Trova inoltre ora applicazione l'art. 63 bis del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici") introdotto con D.P.P. n.16-

29/Leg dell'11 dicembre 2020 in tema di valutazione dell'anomalia dell'offerta mediante metodo elettronico semplificato (MES) con approvazione di un ulteriore documento di gara, prima non previsto.

Al fine di evitare che il CIG della gara venga cancellato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per decorrenza dei 3 mesi dalla acquisizione (come da delibera ANAC n. 1/2017) (come peraltro avvenuto per il CIG relativo all'appalto in oggetto, acquisito con la determinazione del Direttore n.33/2020), l'acquisizione dello stesso è rimandata a data successiva alla verifica della documentazione da parte di APAC.

Per quanto non diversamente disposto nel presente provvedimento, resta valido quanto previsto nella precedente deliberazione 14/2019, in particolare la delega all'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) delle funzioni di stazione appaltante relativamente alla procedura di gara nonché il quadro economico dell'intervento.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente (come da comunicato ANAC di data 23/12/2020). Si procede pertanto a prevedere in bilancio la relativa spesa pari a € 600,00 a carico di Opera (imputandola alla relativa macrovoce 041013 "altre spese amministrative").

Tutto ciò premesso,

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg “Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge:

### **DELIBERA**

1. di modificare, per le ragioni espresse in premessa, la precedente deliberazione n. 14/2019 autorizzando l'esperimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 33 della lp 26/93 per l'affidamento dell'appalto misto di lavori e forniture per l'“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NEOFORMATATA P.ED. 7074 EX P.ED. 298 IN C.C. TRENTO - 4° STRALCIO ESECUTIVO” con aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari;
2. di autorizzare il Direttore ad approvare nella versione definitiva i seguenti documenti:
  - il documento contenente le caratteristiche principali dell'opera, da inviare ad APAC;
  - capitolato speciale d'appalto;
  - modello MES - analisi dei prezzi e lista delle lavorazioni e forniture;
3. di procedere a prevedere la spesa a carico del Bilancio dell'Ente per il pagamento del contributo ANAC pari ad € 600,00.=, a carico delle stazioni appaltanti, imputandolo alla macrovoce 041013 “altre spese amministrative”, Centro di costo 16, del budget 2021;
4. di confermare, per quanto non diversamente disposto nel presente provvedimento, quanto contenuto nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria n. 14 di data 20/6/2019, in particolare la delega all'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) delle funzioni di stazione appaltante relativamente alla procedura di gara nonché il quadro economico dell'intervento;
5. di prendere atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicità differita sino alla data di pubblicazione del bando di gara da parte di APAC.



Adunanza chiusa ad ore 15.00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Laura Frigotto

---

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Paolo Fontana

---

RAGIONERIA

**DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE**

**DELLA GIUNTA PROVINCIALE:**

**DELIBERA N.** \_\_\_\_\_ **DEL** \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE: X**

VISTO RAGIONERIA

Esercizio 2021

Macrovoce 041013

Centro di costo 16 per € 600,00.= - PRG 98

LA RAGIONERIA

---